

LINEE GUIDA FINALIZZATE ALLA RACCOLTA DI RIFIUTI POST EVENTO METEO DEL 24 e 25 LUGLIO 2023 DA PARTE DEI COMUNI, DEI GESTORI, DEI PROPRIETARI DI EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE E DELLE AZIENDE

Sommario

PREMESSA.....	1
AMBITO DI APPLICAZIONE.....	2
SOGGETTI INTERESSATI	2
QUANTITÀ, TIPOLOGIA, CARATTERISTICHE DEI RIFIUTI CONFERIBILI	2
PROCEDURA CONFERIMENTO RIFIUTI	3
Verde	3
Inerti	3
Vetro in lastre	4
Pannelli solari o fotovoltaici	4
Rifiuti ingombranti.....	4
Materiali contenenti amianto	4
Conclusioni	6

PREMESSA

In conseguenza agli eventi occorsi su parte del territorio regionale il 24 luglio scorso e seguenti, una vasta area di comuni del medio Friuli ha subito ingenti danni al patrimonio immobiliare e mobiliare registrato in conseguenza dei fenomeni grandinigeni sviluppatisi.

I beni immobili in particolare hanno subito ingenti danni alle coperture, agli infissi, alle facciate e quant'altro esposto alla caduta dei chicchi di grandine, producendo una ingente quantità di materiali lesionati che necessitano di smaltimento.

Il presente documento si prefigge lo scopo di indirizzare le Amministrazioni locali, in sinergia con le Società che gestiscono il Servizio raccolta e smaltimento rifiuti affidatarie (nel seguito Gestori), ad una corretta attività di recupero e smaltimento dei rifiuti conseguenti agli eventi eccezionali del 24 luglio 2023, attività da

divulgare ai propri cittadini per far sì che i rifiuti possano essere gestiti nelle corrette forme organizzative e di legge, conferendoli presso i Centri di raccolta (cosiddette Ecopiazze) o presso Punti di raccolta eventualmente istituiti con propria ordinanza dai Comuni, dove, qualora specificamente indicato, sarà possibile conferire anche rifiuti speciali. A tale proposito l'ordinanza del Presidente della Regione n.1/2023/AMB del 4 agosto 2023 consente ai Sindaci dei Comuni di individuare idonei punti di raccolta del materiale vegetale ed arboreo derivante dagli eventi atmosferici di cui sopra.

A tal riguardo, la Protezione civile della Regione e i Gestori hanno stipulato un accordo di collaborazione per la raccolta dei rifiuti scaturenti dagli eventi avversi del 24 luglio e di seguito il loro smaltimento o recupero secondo le norme, anche derogatorie, che verranno emanate.

AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente linea guida e il conseguente ciclo di gestione dei rifiuti si applica esclusivamente ai rifiuti generati dagli eventi avversi del 24 luglio 2023 e provenienti da abitazioni private (per tutte le tipologie di rifiuti) e attività produttive (limitatamente alle attività che producono rifiuti urbani ammessi nei centri di raccolta) ricadenti all'interno dei comuni riconosciuti colpiti dagli eventi dalle preposte Autorità di Protezione civile.

I rifiuti gestiti dal Servizio erogato dai Gestori, in sinergia con la Protezione civile della Regione, riguardano tutte le tipologie merceologiche non pericolosi e i materiali contenenti amianto in matrice cementizia ("eternit"), come di seguito specificato (principalmente materiale vegetale, materiale edilizio, pannelli solari e fotovoltaici, amianto in matrice cementizia in autorimozione).

SOGGETTI INTERESSATI

Possono usufruire di tale procedura operativa i proprietari di immobili colpiti dagli eventi emergenziali del 24 luglio 2023 e loro pertinenze, ricadenti nei territori dei comuni riconosciuti dalle autorità di Protezione civile, nel cui ambito siano presenti rifiuti correlati strettamente all'evento, raccolti direttamente dai proprietari o, ad esclusione dei materiali contenenti amianto, dalle Organizzazioni di intervento in emergenza (gruppi comunali di protezione civile, vigili del Fuoco, altre strutture operative della protezione civile).

QUANTITÀ, TIPOLOGIA, CARATTERISTICHE DEI RIFIUTI CONFERIBILI

A seconda del tipo di manufatto, per "piccole quantità" si intendono quelle inferiori o pari ai quantitativi massimi riportati nella tabella sottostante, da conferirsi una sola volta, senza frazionare l'intervento per ciascuna tipologia:

Tipologia di rifiuto e quantità da poter conferire

- a) Cemento-amianto ("eternit"): pannelli, lastre piane e/o ondulate, canne fumarie o tubazioni a terra o in opera che non necessitano di demolizioni murarie per la loro rimozione: max 60 mq (900 kg)
- b) Inerti, purché non necessitino di demolizioni murarie, da conferire presso Centri di Raccolta o Punti di raccolta individuati dai comuni.
- c) Verde (materiale vegetale derivante da schianti di alberature, cespugli e similari) da conferire presso Centri di Raccolta o Punti di raccolta individuati dai comuni (escluso tronchi dal diametro di 10 cm e superiori), alberature in tronchi (diametro superiore a 10 cm) da depositare in maniera separata dalle ramaglie.
- d) Vetro in lastre, da conferire presso Centri di Raccolta.
- e) Ingombranti ed altri rifiuti conferibili in modalità ordinaria presso i centri di raccolta.
- f) Pannelli solari termici e fotovoltaici da conferire presso Centri di Raccolta o Punti di raccolta individuati dai comuni con max 60 mq (nel limite di impianto di potenza 10 kW).

All'atto del conferimento il proprietario dovrà dichiarare la provenienza dei materiali conferiti e le quantità in relazione alla correlazione con lo stato emergenziale, compilando eventualmente un modulo di dichiarazione.

PROCEDURA CONFERIMENTO RIFIUTI

In linea generale tutti i rifiuti nei limiti consentiti dalla normativa di settore possono essere conferiti presso i centri di raccolta già attivi nei territori dei singoli comuni; tuttavia, in relazione al volume da conferire in relazione alla capacità di ricezione dei materiali presso i centri di raccolta, il Sindaco, con propria ordinanza in accordo con i Gestori, può istituire dei punti di raccolta provvisori (di durata massima 3 mesi – art. 191 del Codice Ambiente) dove conferire determinate tipologie di materiali. Si raccomanda di disporre una sorveglianza per garantire il corretto conferimento delle varie tipologie di rifiuti da parte degli utenti.

I proprietari di immobili danneggiati dagli eventi del 24 luglio 2023 conferiscono autonomamente i rifiuti ai centri di raccolta e/o ai punti di raccolta eventualmente istituiti dal comune; al riguardo le tipologie di rifiuto devono essere separate in:

- Verde
- Inerti (non contenenti amianto)
- Vetro in lastre
- Ingombranti
- Pannelli solari e fotovoltaici

Per l'amianto in matrice compatta ("eternit") i proprietari possono procedere alla autorimozione secondo le procedure previste dalla normativa vigente di seguito riportate, mantenendo il materiale, una volta confinato, all'interno della propria proprietà, e solo in seguito contattando comune/Gestore dei rifiuti per il ritiro – vedasi allegato 1 per i riferimenti dei contatti.

Il materiale proveniente dalla bonifica dei tetti in eternit da parte di aziende specializzate su incarico del proprietario non può essere accettato in tale procedura, ma dovrà essere conferito a discarica autorizzata dalla stessa ditta incaricata.

Verde

Tale tipologia prevede il conferimento di solo materiale vegetale schiantato o deperito in seguito agli eventi del 24 luglio 2023 che i singoli proprietari raccolgono, riducono e trasportano ai centri di raccolta comunali o i punti di raccolta eventualmente individuati.

Si richiede di separare la ramaglia (dimensione massima 10 cm) dai tronchi laddove presenti (diametro superiore ai 10 cm) per esigenze di carico e trasporto.

Qualora la quantità di rifiuti sia elevata (oltre i 10 q.li), i singoli proprietari possono raccordarsi con i Gestori per il prelievo direttamente presso il domicilio.

In questa frazione merceologica non possono rientrare parti manufatte in legno impregnate o colorate (travetti, listelli, tavole, parti di infissi o mobili, etc...) o contenenti elementi metallici.

Inerti

I rifiuti inerti dagli eventi del 24 luglio 2023 consistente in elementi di copertura (tegole, coppi, etc. con esclusione dei materiali contenenti amianto), parti di strutture (mattoni, calcinacci, etc...) ed altri manufatti in muratura sono conferiti dai proprietari nei centri di raccolta, secondo i limiti in vigore, o nei punti di raccolta disposti con ordinanza sindacale in relazione alla organizzazione del servizio per il comune di competenza.

Detto materiale inerte non deve contenere altre fattispecie di elementi (come ad esempio parte di isolante termico sintetico – vedasi cappotto esterno).

Vetro in lastre

Il vetro derivante dalla rottura delle parti di infisso domestico può essere conferito ai centri di raccolta per il deposito e successivo smaltimento o recupero.

Pannelli solari o fotovoltaici

I proprietari di impianti fotovoltaici o solari termici possono conferire i propri pannelli danneggiati ai centri di raccolta o ai punti di raccolta che ogni comune può istituire secondo la propria organizzazione, avendo l'accortezza di separare i pannelli solari termici (per produzione di acqua calda) dai pannelli solari fotovoltaici (per produzione di energia elettrica) per agevolare lo smaltimento.

Si ritiene di richiamare i limiti normativi dei piccoli impianti parificati a potenza inferiore a 10 kW quale soglia di quantità conferibile secondo la presente procedura, corrispondente indicativamente a 60 mq.

Rifiuti ingombranti

I rifiuti ingombranti (mobilio, etc...) possono essere conferiti presso i centri di raccolta comunali dove verranno correttamente gestiti.

Materiali contenenti amianto

I materiali contenenti amianto (MCA) in matrice compatta ("eternit" e simili) comunemente impiegati in edilizia in passato per coperture ed altro possono essere conferiti a raccolta solo se organizzati dai singoli proprietari nella forma dell'autorimozione, come disposto dalle normative vigenti (*"Linee guida finalizzate alla microraccolta di amianto da parte dei comuni e dei proprietari di edifici di civile abitazione"* rev.2023 approvate con Delibera della Giunta Regionale n. 867 del 1 giugno 2023 (Allegato 2) e circolare Direzione centrale Salute, politiche sociali e disabilità del 26/07/2023 prot. 434807 (Allegato 2_c_1 e Allegato 2_c_2). Con Circolare Direzione centrale Salute, politiche sociali e disabilità del 18/10/2023 prot. 619446 (allegato 4) è stato prorogato al 30 novembre 2023 il termine dell'autorizzazione ad operare in deroga alle procedure ordinarie ed è stata confermata la data del 30/09/2023 come termine per i cittadini di segnalare il procedimento di autorimozione.

I limiti derogati alle Linee guida disposti con la circolare menzionata sono stabiliti ai fini della presente direttiva a 60 mq circa, corrispondenti a 900 kg di lastre eternit.

La presente parte di linea guida costituisce documento di riferimento per l'organizzazione della raccolta comunale e l'autorimozione di manufatti contenenti amianto da parte dei proprietari di civili abitazioni in conseguenza dei danni patiti dall'evento emergenziale del 24 luglio 2023.

Per poter eseguire l'autorimozione di cemento-amianto in opera (ad esempio copertura o tubazione), l'amianto deve trovarsi nelle parti esterne di civili abitazioni o relative pertinenze (es. tettoie) e in coperture di cemento-amianto prive di canali di gronda (i canali di gronda sono il luogo dove normalmente si deposita il polverino se il materiale contenente amianto risulta degradato). Inoltre non è possibile procedere ad autorimozione quando per il prelievo del materiale sia necessario procedere a demolizioni di opere murarie o a taglio o rottura dei materiali contenenti amianto.

La regolamentazione dell'autorimozione di materiali contenenti amianto nel territorio regionale deriva dall'esigenza di evitare i problemi ambientali e sanitari derivanti da un improprio trattamento e conferimento o dal loro abbandono incontrollato.

In particolar modo, per garantire l'esecuzione dei lavori in piena sicurezza sono state definite, in modo puntuale, le procedure operative necessarie a salvaguardare sia i soggetti direttamente che indirettamente interessati (vicini di casa o passanti).

Gli indirizzi operativi elencati nel documento sono stati concordati con i rappresentanti della Direzione Centrale della Protezione Civile ed Ambiente, ARPA, Direzione Centrale Salute e Dipartimenti di Prevenzione. Parallelamente, nell'ottica di perseguire un approccio integrato al problema dello smaltimento post evento meteo e di completare l'attività ordinaria e straordinaria è stato anche attivato un tavolo di confronto con i gestori dei servizi di raccolta comunali di trasporto rifiuti per consentire un servizio di presa e trasporto, presso impianti autorizzati, capillare nel territorio.

Tale attività, infine, è stata organizzata in coerenza con le "specifiche" risultanze della mappatura comunale oggetto delle problematiche legate all'evento estremo del 24 luglio 2023.

I proprietari che intendono provvedere personalmente alla rimozione di MCA in matrice compatta (autorimozione), devono rivolgersi al comune o al gestore del servizio di raccolta rifiuti (secondo le casistiche e i riferimenti indicati all'allegato 1) e procedere alla rimozione in autonomia senza l'ausilio di altri soggetti terzi, garantendo integralmente il rispetto di quanto contenuto nelle procedure operative di seguito riportate, al fine di evitare rischi per la propria salute e sicurezza e per quella delle persone circostanti, nonché garantire la salubrità dell'ambiente in generale.

Il soggetto privato che intende procedere alla autorimozione deve (si riporta in sintesi il contenuto procedurale dell'autoraccolta ampiamente descritto nell'allegato 2):

1. contattare il comune o l'Ente gestore dei rifiuti autorizzato alla raccolta e al trasporto di rifiuti pericolosi, secondo la competenza di cui all'allegato 1, per concordare tempistiche e modalità di ritiro a domicilio dei rifiuti contenenti amianto in matrice compatta. I costi saranno coperti dalla Protezione civile della Regione come da convenzione con la Società gestrice dei rifiuti.
2. La società gestrice, anche tramite il comune, metterà a disposizione del privato il kit (DPI, fissante, teli, saccone in relazione al caso) necessario all'effettuazione in sicurezza dell'autorimozione che dovrà essere operata obbligatoriamente dal proprietario dell'immobile; a tal riguardo le corrette operazioni di rimozione sono descritte nella sezione "MATERIALE NECESSARIO E SUE CARATTERISTICHE" (Allegato 2).
3. il proprietario effettua l'intervento adottando scrupolosamente le indicazioni operative riportate nelle "PROCEDURE DI RIMOZIONE DELLE LASTRE" (Allegato 2). Durante le lavorazioni deve essere interdetto l'accesso agli estranei.
4. provvedere allo stoccaggio del materiale rimosso, opportunamente trattato, confezionato e sigillato, presso la sede della rimozione (sede dell'edificio oggetto di bonifica) fino alla data concordata con le società gestrici del ciclo rifiuti per il ritiro, che dovrà avvenire nel più breve tempo possibile.
5. compilare il modulo "DICHIARAZIONE DI RIMOZIONE DI MATERIALE CONTENENTE AMIANTO (MCA) IN MATRICE COMPATTA AD OPERA DI PRIVATO CITTADINO" (Allegato 3) in duplice copia, una delle quali andrà controfirmata dalla ditta che effettuerà la raccolta e smaltimento per conto del gestore del servizio di raccolta comunale e trattenuta dal cittadino, mentre l'altra andrà consegnata alla ditta incaricata della raccolta e smaltimento.
6. richiedere la consegna, da parte della ditta incaricata, della quarta copia del formulario di trasporto dei rifiuti a garanzia del corretto smaltimento degli stessi e conservarla per almeno 3 anni ai sensi dell'articolo 193 comma 2 del d.lgs. 152/2006;
7. Nei comuni in cui è stata effettuata la mappatura regionale mediante drone, l'ufficio tecnico comunale provvede a verificare se la copertura è inserita nell'Archivio regionale Amianto (A.R.Am) ed eventualmente aggiornare la relativa scheda, mediante il modulo di cui al punto 5.

Cosa non bisogna fare:

1. Rimuovere
 - manufatti che si trovano ad un'altezza tale per cui la distanza massima dei piedi da terra sia superiore ai due metri;
 - manufatti contenenti amianto libero o in matrice friabile;
 - materiali per la cui rimozione è necessario procedere a demolizione di opere murarie;
 - materiali che per essere rimossi debbano essere sottoposti a taglio o rottura.

2. trasportare autonomamente i rifiuti presso la discarica;
3. consegnare alla ditta di trasporto/Ente gestore materiale non trattato o trattato con modalità diverse da quelle indicate nelle "PROCEDURE DI RIMOZIONE"; in tal caso la Ditta incaricata NON procederà al ritiro del materiale.

Attenzione:

Non è consentita l'autorimozione di materiali contenenti amianto ubicati in immobili ad uso industriale e/o artigianale e/o commerciale. In tali casi la rimozione può avvenire solo da parte di imprese specializzate, rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Le coperture di edifici con pannelli in amianto in matrice compatta ("eternit") di superficie superiore ai 60 mq – ancorchè lesionate dagli eventi del 24 luglio scorso – in base alle indicazioni di cui alla circolare della Direzione centrale Salute, politiche sociali e disabilità del 26/07/2023 prot. 434807 (Allegato 2_c_1) possono essere oggetto di autorimozione ma al loro smaltimento deve provvedere con oneri a proprio carico il proprietario, avvalendosi di ditta iscritta all'albo gestori ambientali abilitata al ritiro di tali manufatti, nonché seguire l'iter di comunicazione/autorizzazione definito dalle norme vigenti. Pertanto lo smaltimento di tali materiali non potrà essere eseguito secondo le procedure di cui alle presenti linee guida ma sarà curato dalla ditta incaricata dalla proprietà con costi sostenuti dallo stesso proprietario, fatto salvo l'eventuale futuro rimborso nell'ambito dello stato emergenziale.

Conclusioni

Il servizio di ritiro e smaltimento dei rifiuti oggetto della presente linea guida, che devono essere conseguenti agli eventi eccezionali del 24 luglio 2023 che hanno coinvolto i comuni dichiarati colpiti con provvedimento della Protezione civile, è completamente gratuito per i proprietari che conferiscono gli stessi materiali ai centri di raccolta e ai punti di raccolta eventualmente individuati dai Comuni.

La gestione dei centri di raccolta e dei punti di raccolta rimane in capo ai Gestori i cui oneri sono assunti a carico della gestione emergenziale posta in capo alla Protezione civile della Regione.

Le singole Amministrazioni comunali sono pertanto invitate a coordinarsi con i Gestori per organizzare il servizio di raccolta come sopra descritto, informando i rispettivi cittadini delle procedure di raccolta, dei centri di raccolta o punti di raccolta individuati con provvedimento del Sindaco, collaborando con i propri cittadini nella diffusione delle corrette procedure per fornire il migliore servizio possibile.

Di seguito, in Allegato 1, sono riportati i contatti dei soggetti ai quali i singoli cittadini potranno rivolgersi per il conferimento dei rifiuti e il reperimento delle necessarie informazioni.

Negli Allegati 2 si riportano le Linee guida finalizzate alla microraccolta di amianto da parte dei comuni e dei proprietari di edifici di civile abitazione rev.2023 approvate con DGR 867/2023, la circolare della Direzione Salute prot. 434807 del 26/07/2023 e le Raccomandazioni prot. 0450087/P/Gen. del 02/08/2023 in merito alle modalità straordinarie per la rimozione e raccolta di amianto emanate dalla Direzione Centrale Salute Regione FVG.

Si evidenzia che la presente linea guida è redatta in coerenza con gli strumenti normativi attualmente vigenti e non può pertanto considerare ulteriori fonti normative che potranno essere emanate in futuro anche a modifica delle disposizioni attualmente vigenti.

Palmanova, li 02/08/2023.

Aggiornamento 26/10/2023